



COMUNE DI CUTIGLIANO
Prov. di Pistoia

ORDINANZA N. 34
PROT. N. 3558 DEL 18/04/2009

**DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI VINCOLI DI APERTURA E CHIUSURA PER GLI
ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E PER GLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

IL SINDACO

- **VISTE** le proprie precedenti ordinanze n. 87 del 13/09/2000, “Criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio” e n. 20 del 23/05/2001, “Disciplina degli orari per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per le attività artigiane assimilate”;
- **CONSIDERATO** che la Legge Regionale n. 28 del 7/02/2005 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”, entrerà interamente in vigore a far data del 21/04/2009 con l’approvazione del relativo Regolamento di attuazione avvenuta il 1/04/2009 con D.P.G.R. n. 15/R, pubblicato sul BURT Parte I° n. 11 del 06/04/2009;
- **VISTI** in particolare il Capo X della citata L.R. n. 28/2004 – “Orari delle Attività Commerciali” ed il Titolo II “Concertazione Locale”, Capo I, - “Modalità per la concertazione locale”, del suddetto Regolamento di attuazione;
- **RILEVATA** la necessità di adottare una nuova disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, ai sensi della citata normativa regionale;
- **PRESO ATTO** che ai sensi della nuova normativa, la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, in particolare per quanto riguarda le aperture domenicali e festive, deve essere adottata previa concertazione con le associazioni con le modalità di cui agli articoli contenuti nel Titolo II, Capo I del regolamento e che ai sensi del comma 1 all’art. 7 dello stesso, la concertazione deve essere preceduta da “ *una ricognizione della situazione esistente, in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali*”;
- **CONSIDERATA** tuttavia la necessità al contempo di adottare, ancorché in via transitoria, una disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa rispettosa della nuova normativa e che, tuttavia, garantisca una continuità con la disciplina finora adottata e dia certezza del diritto agli operatori commerciali;
- **RILEVATA** la necessità ed opportunità di limitare la vigenza della presente ordinanza fino al 31/12/2009, al fine di attivare le procedure di concertazione per la disciplina definitiva dell’orario degli esercizi commerciali;
- **CONSIDERATO** che l’art. 80, ai commi 6 e 8, della L.R. 28/2005 “Codice del Commercio”, dà la possibilità, per ragioni di pubblica utilità, previa procedura di concertazione, di derogare agli obblighi di chiusura domenicale e festiva,
- **RILEVATO** che l’economia prevalentemente turistica, sia estiva che invernale, del territorio comunale impone la necessità di garantire i servizi commerciali soprattutto nei giorni

domenicali e festivi, sia agli ospiti che ai residenti e ritenuto che tale necessità concreti le esigenze di “pubblica utilità” di cui alla citata normativa;

- **RIBATTITA** la natura transitoria della presente ordinanza e rilevata l’opportunità di garantire la continuità con l’orario fino ad oggi seguito, avvalendosi delle possibilità comunque previste dai citati commi 6 e 8 dell’art. 80 della L.R. 28/2005;
- **VISTA** la legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città), e considerato che il Comune di Cutigliano, non è obbligato ad adottare il piano previsto dall’art. 3 della stessa, in quanto Comune con meno di 50mila abitanti, così come indicato nella Disciplina del PIT della Regione Toscana (Titolo 2 - art. 16);
- **DATO ATTO** che, sono state eseguite le procedure di concertazione con le organizzazioni di categoria interessate CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI di Pistoia in data 04/03/2009;
- **VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000
- **VISTO** l’art. 20, commi 4 e 5, dello Statuto Comunale

ORDINA

- 1) la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e della somministrazione di alimenti e bevande è quella di cui all’ allegato A, della presente ordinanza.
- 3) di comunicare copia del presente atto agli organi di vigilanza ed alle Associazione di categoria.
- 4) di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet comunale.

IL SIDACO
Dott. Marina Lauri

**DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI VINCOLI DI APERTURA E CHIUSURA PER GLI
ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E PER
GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

SOMMARIO

TITOLO I° - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA SU AREA PRIVATA

Art. 1 Determinazione orario .

Art. 2 Deroga alla fascia oraria di apertura

Art. 3 Pubblicità degli orari

Art. 4 Obblighi del settore alimentare

Art. 5 Domenica e festivi

Art. 6 Disposizioni speciali.

**TITOLO II° - ORARIO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE.=**

Art. 7 Determinazione orario .

Art. 8 Fascia oraria di apertura

Art. 9 Deroga alla fascia oraria di apertura

Art. 10 Giornata di chiusura settimanale.

Art. 11 Turni di apertura obbligatori

Art.12 Pubblicità degli orari

Art. 13 Ambito di applicazione

Art. 14 Attività assimilabili alla somministrazione

Art. 15 Disposizioni particolari

TITOLO III- DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 Sanzioni

Art. 17 Abrogazioni

Art. 18 Disposizioni finali e entrata in vigore

TITOLO I° - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA SU AREA PRIVATA

Art. 1 Determinazione orario.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di cui al presente titolo sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nell'ambito di cui alla seguente fascia oraria: dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.

Art.2 Deroga alla fascia oraria di apertura

1. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente rappresentative, il Comune può consentire, con successiva ordinanza, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al precedente articolo 1.

2. La deroga di cui al comma 1 del presente articolo si applica comunque nei seguenti periodi:

- Periodo estivo: dall'ultimo fine settimana del mese di giugno sino al primo fine settimana di settembre
- Festività natalizie: dall'8 dicembre al 6 gennaio

Art. 3 Pubblicità degli orari

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall'esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall'esterno dell'esercizio anche quando questi è chiuso.

Art. 4 Obblighi del settore alimentare

1. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più festività consecutive restando aperti, previa informazione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 3, in almeno uno dei due giorni festivi.

Art. 5 Domenica e festivi

1. Ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 80 della L.R. n.28/2005 è data facoltà di apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 7, dell'art. 80 della citata L.R. n.28/2005.

Art. 6 Disposizioni speciali.

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata ai sensi del Titolo IV, art. 33, del Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, di cui al D.P.G.R. n. 15/R del 1/04/2009.

TITOLO II° - ORARIO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.=

Art. 7 Determinazione orario.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono aprire al pubblico prima delle ore 5:00 e non possono protrarre l'apertura oltre le ore 1:00, nel periodo di vigenza dell'ora solare, e oltre le ore 2:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Art. 8 Fascia oraria di apertura

1. All'interno dei limiti orari indicati al precedente art. 7, ciascun esercente ha la facoltà di determinare l'orario di apertura al pubblico ritenuto più idoneo per la propria attività commerciale.
2. L'esercente che fissa la chiusura serale alle ore 1,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare, e alle ore 2:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale, ha facoltà, nei giorni festivi e prefestivi, di protrarre di 1 ora la chiusura serale.

Art. 9 Deroga alla fascia oraria di apertura

1. L'apertura notturna oltre i limiti stabiliti è subordinata ad una specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che verrà concessa previa verifica in ordine alle compatibilità del sito relativamente all'inquinamento acustico, alla viabilità, al disturbo della quiete pubblica.

Art. 10 Giornata di chiusura settimanale.

1. L'esercente è libero di effettuare o meno una o più chiusure settimanali. Di tale scelta deve darne informazione al pubblico con le modalità di cui al successivo articolo 12 .

Art. 11 Turni di apertura obbligatori

1. Previa concertazione, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il Sindaco con ulteriore ordinanza , al fine di garantire idonei livelli di servizio, potrà stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno dandone comunicazione agli esercenti almeno 30 giorni prima dell'adozione.

Art. 12 Pubblicità degli orari

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall'esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall'esterno dell'esercizio anche quando questi è chiuso.

Art. 13 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle attività di somministrazione alimenti e bevande negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 42 della L.R. n. 28/05 e nei circoli privati di cui al DPR 235/2001.

Art. 14 Attività assimilabili alla somministrazione

1. Le imprese artigiane che esercitano attività assimilabile a quelle svolte dagli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali rosticcerie, pasticcerie, yougurteria, crèperia, gelaterie, friggitorie, pizzerie ed attività similari, laboratori esclusivamente adibiti alla produzione e vendita di pasta fresca, possono osservare la disciplina degli orari di cui alla presente ordinanza

Art. 15 Disposizioni particolari

1. Gli esercizi di cui all'art. 48, comma 1, lettera a) della L.R. n. 28/2005, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

TITOLO III- DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 102 e 103 della L.R. n. 28/2005.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis Dlgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro).

Art. 17 Abrogazioni

1. Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con la presente ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze n. 87 del 13/09/2000 e n. 20 del 23/05/2001.

Art. 18 Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di legge previste in materia.
2. La presente ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e la sua efficacia cessa con il 31/12/2009.